

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 617 del 28/04/2025

Seduta Num. 20

Questo lunedì 28 **del mese di** Aprile
dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Mazzoni Elena	Assessore
10) Paglia Giovanni	Assessore
11) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2025/646 del 16/04/2025

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORA A AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ
E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE

Oggetto: ART. 20, L.R. 4/2018: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
COMPRESIVO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO
DENOMINATO "INCREMENTO DELLA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA DELLO
STABILIMENTO DI KERAKOLL S.P.A.", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI
RUBIERA (RE) PROPOSTO DALLA SOCIETÀ KERAKOLL S.P.A.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Denis Barbieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

il giorno 5 marzo 2024, la società KERAKOLL S.p.A., con sede legale in via dell'Artigianato n. 9 a Sassuolo (MO), ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza per avviare il Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del Titolo III della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*", del progetto denominato "incremento della potenzialità produttiva dello stabilimento di KERAKOLL S.p.A.", Comune di Rubiera (RE);

l'istanza è stata assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna al PG.2024.236620 del 6 marzo 2024 e da ARPAE al prot. n. 43425 del 6 marzo 2024;

il progetto appartiene alla categoria di cui all'allegato A della l.r. 4/2018: A.2.15 "Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 tonnellate all'anno di materie prime lavorate"; trattandosi di un impianto esistente, realizzato precedentemente all'entrata in vigore della disciplina relativa alle valutazioni ambientale non è mai stato assoggettato a VIA; la presente procedura riguarda la valutazione dell'impianto esistente, così come disposto all'art. 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e delle modifiche gestionali di seguito dettagliate;

a far data dal 1° gennaio 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni) di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;

il progetto prevede la modifica della potenzialità produttiva massima di collanti e adesivi in polvere dell'impianto esistente di Kerakoll di Rubiera, che passerà dalle attuali 500.000 t/a a 525.000 t/a; l'aumento produttivo

comporta una variazione del numero di giornate in cui attivare un terzo turno di lavorazione (dalle attuali 166 giornate alle 250 giornate/anno) senza prevedere alcuna modifica impiantistica. Verrà inoltre potenziato il sistema di aspirazione presso lo scarico delle materie prime (emissione E14) che passerà dalla portata di 5.000 Nmc/h a 12.000 Nmc/h;

l'intervento è localizzato nel territorio del Comune di Rubiera in Provincia di Reggio Emilia;

ARPAE-SAC di Reggio Emilia, ha comunicato al proponente e agli Enti interessati l'esito positivo della verifica di completezza, e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con nota prot. n. 70814 del 17/4/2024;

ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. 4/2018, l'avviso al pubblico è stato pubblicato nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6204>) e all'Albo Pretorio del Comune di Rubiera (RE) dal 18 aprile 2024 al 18 maggio 2024; a partire da tale data è iniziato a decorrere il periodo di trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente;

dalla data di pubblicazione sul web al trentesimo giorno non sono state presentate osservazioni;

come previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 4/2018 ARPAE SAC di Reggio Emilia, ha convocato una Conferenza di Servizi istruttoria al fine di coordinare e semplificare i lavori delle amministrazioni interessate per la richiesta di integrazioni;

con prot. n. del 111129 del 17/06/2024, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 4/2018, ARPAE - SAC di Reggio Emilia ha richiesto integrazioni relativamente al Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati compresi nel provvedimento unico di VIA assegnando al proponente un termine di 30 giorni per

la presentazione delle stesse;

il proponente ha richiesto la proroga di centoventi giorni con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 10/07/2024.0746974, concessa con nota ARPAE prot. n. 137667 del 26/7/2024 (protocollo regionale Prot. 29/07/2024.0823936);

il proponente ha inviato le integrazioni richieste acquisite da Arpae con nota prot. 200726 del 7/11/2024 e acquisite dalla Regione Emilia-Romagna con nota Prot. 7/11/2024.1239156;

l'Autorità Competente Regione Emilia-Romagna ha proceduto alla ripubblicazione dell'avviso al pubblico nella banca dati delle valutazioni ambientali in data 20 novembre 2024,

nel periodo dei successivi 15 giorni per la consultazione del pubblico (dal 20/11/2024 al 5/12/2024) non sono state presentate osservazioni;

la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 19 della l.r. 4/2018 è quindi stata convocata ARPAE-SAC di Reggio con nota prot. n. 206209 del 14/11/2024, riunitasi in prima seduta il giorno 17/12/2024;

DATO ATTO CHE:

la Conferenza di Servizi, convocata da ARPAE SAC di Reggio Emilia per conto della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2018, Autorità Competente in materia, è preordinata all'espressione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che di seguito si elencano:

Atti amministrativi compresi nel PAUR (autorizzazione, concessione, pareri	Autorità competente
---	----------------------------

Provvedimento di VIA (l.r.4/2018)	ARPAE SAC di Reggio Emilia come delegata dalla Regione Emilia-Romagna con determina Dirigenziale n. 11273 del 13 luglio 2018
Parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, l.r. 4/2018)	Comune di Rubiera
Autorizzazione Unica Ambientale (Dpr. 59/2013)	ARPAE, SAC di Reggio Emilia
Parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR1300/2016	Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
Parere preventivo in materia antincendio (Dpr n. 151/2011)	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia
Contributi istruttori	ARPAE APA, Sezione di Reggio Emilia AUSL, Igiene Pubblica Provincia di Reggio Emilia

la Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- ARPAE SAC di Reggio Emilia;
- Provincia di Reggio Emilia;
- Comune di Rubiera;
- AUSL, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Emilia
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 e dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", la competenza in ordine alla procedura di valutazione ambientale in esame è esercitata dalla Regione previa istruttoria di ARPAE;

RICHIAMATE:

la propria deliberazione n. 1071 del 2018 "Disposizioni organizzative relative al procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018";

la determina Dirigenziale n. 11273 del 2018 "Disposizioni relative ai compiti nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018";

DATO ATTO CHE:

nel presente procedimento il Responsabile dell'istruttoria nonché il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della conferenza di servizi è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Reggio Emilia;

il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Reggio Emilia con nota Prot. num. 56258/2025 del 25/03/2025, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al Prot. 25/03/2025.0302415, ha inviato il Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi e i relativi allegati che costituiscono parte sostanziale e integrante del PAUR;

la Posizione di Elevata Qualificazione con deleghe dirigenziali dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha provveduto alla formalizzazione della proposta di delibera da presentare alla Giunta Regionale;

il dirigente regionale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha presentato la presente

proposta;

i rappresentanti unici degli Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 20 marzo 2025, le cui deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono stati:

ARPAE SAC di Reggio Emilia come delegata dalla Regione Emilia-Romagna	Richard Ferrari
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia	Carmine Checola

il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla l.r. 4/2018;

i lavori della Conferenza di Servizi sono stati così svolti:

- si è insediata il giorno 17 dicembre 2024;
- ha concluso i lavori il giorno 20 marzo 2025;

la Conferenza di Servizi ha ritenuto il SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte dalla Società Kerakoll S.p.A. relativa al progetto inizialmente denominato "V.I.A. postuma dello stabilimento di KERAKOLL S.p.A." in quanto relativo alla valutazione dell'impianto esistente, così come disposto all'art. 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e delle modifiche gestionali di seguito dettagliate, sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente;

la Conferenza di Servizi ha, quindi, ritenuto all'unanimità il progetto nel complesso ambientalmente compatibile in quanto:

- nell'impianto ubicato in Comune di Rubiera la società Kerakoll svolge l'attività di produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia;
- il progetto prevede la modifica della potenzialità produttiva massima dell'impianto che passerà dalle attuali 500.000 t/a a 525.000 t/a senza prevedere sostanziali modifiche impiantistiche; tale aumento produttivo comporterà anche una variazione del numero di giornate in cui attivare un terzo turno di lavorazione (dalle attuali 166 giornate alle 250 giornate/anno;
- durante l'esercizio dell'impianto esistente non sono emerse particolari criticità di natura impiantistica, ambientale e sanitaria secondo quanto evidenziato dai pareri e dai monitoraggi effettuati;
- dalle valutazioni ambientali e sanitarie effettuate non emergono elementi tali da far prevedere effetti negativi e significativi correlati all'impianto esistente ed alle modifiche di progetto presentate;
- dalle valutazioni effettuate è emersa la necessità di ridurre il limite di concentrazione per il parametro materiale particolato da 10 mg/Nmc a 8 mg/Nmc su tutte le emissioni presenti al fine di mantenere invariato il carico inquinante complessivo, a fronte del potenziamento del sistema di aspirazione presso il punto di emissione E14 che passerà dalla portata di 5.000 Nmc/h a 12.000 Nmc/h;
- il progetto in esame è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

l'impianto e le modifiche gestionali proposte dovranno essere esercitati coerentemente a quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale e nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) come riportato nel verbale conclusivo che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

gli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi hanno espresso le posizioni di seguito sintetizzate

consultabili nella banca dati delle valutazioni ambientali ([viavasweb](#)) nella sezione "Pareri":

- parere favorevole di compatibilità con il PTCP della Provincia di Reggio Emilia, acquisito da Arpae al prot. n. 223162 del 10/12/2024;
- parere favorevole sull'impatto ambientale del Comune di Rubiera, acquisito da ARPAE al prot. n. 82829 del 7/5/2024;
- parere favorevole di conformità urbanistica e nulla osta acustico del Comune di Rubiera, acquisito da ARPAE al prot. n. 52426 del 19/3/2025;
- parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia relativo alla conformità in materia di prevenzione incendi, acquisito da ARPAE al prot. n. 233773 del 24/12/2024;
- contributo istruttorio alla VIA di ARPAE Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale Area Ovest - sede di Reggio Emilia prot. n. 44835 del 10/3/2025;
- parere favorevole dell'AUSL Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Emilia, acquisito da Arpae al prot. n. 48849 del 14/3/2024;
- parere favorevole del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito da Arpae al prot. n. 51024 del 18/3/2025;

DATO, inoltre, ATTO CHE:

è stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 e sono state correttamente pagate le spese istruttorie per il Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del

sistema di governo regionale e locale su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 giugno 2024 n. 1276 del "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione" come aggiornata dalle deliberazioni di Giunta regionale 01 luglio 2024 n. 1453, 04 novembre 2024 n. 2065 e 02 dicembre 2024 n. 2251;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 gennaio 2025 n. 110 "PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime

di esercizio provvisorio”;

- la deliberazione di Giunta regionale 08 luglio 2024 n. 1639 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta Regionale”;
- la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2024 n. 2376 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente 13 febbraio 2025 n. 3058 “Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra

citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Assessora Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 20 marzo 2025 che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

- a) di adottare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto denominato "incremento della potenzialità produttiva dello stabilimento di KERAKOLL S.p.A." proposto da Kerakoll S.p.A localizzato nel Comune di Rubiera (RE);
- b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile secondo quanto riportato nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e nel rispetto delle prescrizioni in essa contenute;
- c) di disporre che le modifiche progettuali e gestionali dovranno essere esercitate coerentemente a quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale;
- d) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 20 marzo 2025 e che costituisce **1'Allegato 1**;
 2. Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale che costituisce **1'Allegato 2**;
 3. Parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia relativo alla conformità in materia di prevenzione incendi che costituisce **1'Allegato 3**;
 4. Parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, che costituisce **1'Allegato 4**;
- e) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e dell'esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;
- f) di dare atto che i termini di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- g) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- h) di trasmettere la presente deliberazione alla Società Kerakoll S.p.A (Rubiera);

- i) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: ARPAE Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Rubiera, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, AUSL Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- j) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);
- k) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- l) di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

CONFERENZA DI SERVIZI
(ai sensi del capo III, art. 19 della L.R. 4/2018)
finalizzata al rilascio del Provvedimento di VIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico

VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
PER IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO RELATIVO AL PROGETTO
DENOMINATO “VIA POSTUMA DELLO STABILIMENTO KERAKOLL S.P.A.”
LOCALIZZATO IN COMUNE DI RUBIERA

PROPOSTO DA KERAKOLL S.P.A.

Reggio Emilia, 20/03/2025



SOMMARIO

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA	4
1.A. Fase iniziale	4
1.B. Integrazioni	5
1.C. Informazione e Partecipazione	5
1.D. Lavori della Conferenza di Servizi	6
1.E. Adeguatezza degli elaborati presentati	8
2. SINTESI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)	9
2.A. Quadro di riferimento programmatico	9
2.A.1. Pianificazione Regionale di Settore	9
2.A.1.1. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)	9
2.A.2. Pianificazione Territoriale Provinciale (PTCP)	9
2.A.3. Pianificazione comunale	10
2.A.3.1. Piano Strutturale Comunale (PSC)	10
2.A.4. Pianificazione di Settore	10
2.A.4.1. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	10
2.A.5. Sistema delle aree protette (Rete Natura 2000)	11
2.A.6. Zone sottoposte a particolari tutele	11
2.B. Quadro di riferimento progettuale	11
2.B.1. Localizzazione e Finalità del progetto	11
2.B.2. Descrizione dello stabilimento esistente e del ciclo produttivo	12
2.B.3. Descrizione delle modifiche in progetto	13
2.B.4. Descrizione delle attività di cantiere	13
2.B.5. Descrizione delle condizioni d'esercizio	14
2.B.6. Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale	14
2.C. Quadro di riferimento ambientale	14
2.C.1. Impatti in fase di cantiere	14
2.C.2. Aria e clima	14
2.C.2.1. Inquadramento meteo-climatico e qualità dell'aria	14
2.C.2.2. Impatto sulla componente aria	15
2.C.3. Suolo e sottosuolo	16
2.C.3.1. Impatto dell'opera sul suolo e sottosuolo	16
2.C.4. Acque sotterranee e superficiali	16
2.C.4.1. Impatto dell'opera sulle acque sotterranee e superficiali	16
2.C.5. Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità	17
2.C.5.1. Caratteristiche della flora, della fauna e degli ecosistemi	17
2.C.5.2. Impatto dell'opera su flora, fauna ed ecosistemi	17
2.C.6. Paesaggio	18
2.C.6.1. Impatto dell'opera sul paesaggio	18
2.C.7. Viabilità e traffico	18
2.C.7.1. Valutazione dell'impatto viabilistico	18
2.C.8. Rumore	19
2.C.8.1. Impatto dell'opera sul clima acustico	19
2.C.9. Consumo di energia	19
2.C.9.1. Valutazioni relative al consumo di energia previsto dal progetto	19

2.C.10. Campi elettromagnetici	20
2.C.10.1. Esposizione ai campi elettromagnetici	20
3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE	20
3.A. Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico	20
3.A.1. Piano territoriale coordinamento Provinciale (PTCP)	20
3.A.2. Strumenti Urbanistici Comunali	21
3.A.2.1. Piano Strutturale Comunale (PSC)	21
3.A.3. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)	21
3.A.4. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	21
4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO	22
4.A. Provvedimento di VIA	22
4.A.1. Valutazioni progettuali	22
4.A.2. Valutazioni ambientali	22
4.B. Autorizzazione Unica Ambientale	24
4.C. Altri provvedimenti compresi nel PAUR	24
5. CONCLUSIONI	25

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA

1.A. Fase iniziale

La Ditta KERAKOLL S.P.A., con sede legale in via dell'Artigianato n. 9 a Sassuolo (MO), ha presentato in data 5/3/2024, domanda di attivazione del procedimento autorizzatorio unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 15 della legge regionale del 20 aprile 2018, n.4 relativa al progetto denominato "V.I.A. postuma dello stabilimento di KERAKOLL S.P.A." da realizzarsi nel comune di Rubiera (RE).

La domanda e la relativa documentazione sono state acquisite da ARPAE SAC di Reggio Emilia al prot n. 43425 del 6/3/2024.

L'impianto in esame è un impianto esistente rispetto a cui il Proponente ha necessità di richiedere modifiche all'AUA vigente consistenti nella variazione del numero di giornate in cui attivare un terzo turno di lavorazione e nel potenziamento dell'aspirazione prevista presso lo scarico delle materie prime; facendo seguito alle indicazioni della Regione Emilia-Romagna relative all'inquadramento dell'impianto rispetto alla legge sulla VIA (L.R. 2/2018), il Proponente ha sottoposto l'impianto esistente nel suo complesso a "VIA postuma".

Il progetto è stato inquadrato nella tipologia progettuale A.2.15 di cui all'allegato A.2 della L.R. 4/2018:

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 tonnellate all'anno di materie prime lavorate.

La potenzialità produttiva massima in considerazione delle modifiche in progetto passerà dalle attuali 500.000 t/a a 525.000 t/a .

A far data dall' 01/01/2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018 le competenze sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di ARPAE.

Il progetto è localizzato in Provincia di Reggio Emilia, nel Comune di Rubiera.

Il Proponente ha effettuato il pagamento delle spese istruttorie, quantificate complessivamente in Euro 5953 relativamente alla procedura di VIA all'ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 4/2018.

ARPAE in data 15/3/2024 con nota prot. n. 49887 ha inviato agli Enti interessati la richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata per il procedimento autorizzatorio unico di VIA in oggetto.

Con nota di ARPAE-SAC di Reggio Emilia prot. 70814 del 17/4/2024 è stata data comunicazione al Proponente dell'esito positivo della verifica di completezza della domanda, ed è stata data contestualmente comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati. La pubblicazione dell'avviso

al pubblico è stata effettuata in data 18/4/2024 sul sito web della Regione Emilia-Romagna. Inoltre è stato pubblicato anche l'avviso al pubblico sull'albo pretorio del Comune di Rubiera ed è stata acquisita la relata di avvenuto deposito.

Visto quanto previsto dall'art.18 della L.R 4/2018 al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate ARPAE SAC di Reggio Emilia ha convocato una Conferenza di servizi istruttoria che si è svolta nella riunione del 30/5/2024, in cui il Proponente ha illustrato il progetto e il relativo Studio d'Impatto Ambientale (SIA) ed è stato verificato l'elenco degli atti di assenso compresi nel PAUR, nonché gli Enti si sono confrontati sul progetto presentato e sulla necessità di richiedere integrazioni.

1.B. Integrazioni

A seguito dell'esame degli elaborati progettuali effettuato nella Conferenza di Servizi istruttoria ARPAE SAC di Reggio Emilia con nota prot n. 111129 del 17/06/2024 ha richiesto integrazioni alla documentazione depositata, in considerazione dei contributi pervenuti dai componenti la Conferenza dei Servizi; tale richiesta di integrazioni è pubblicata sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

A seguito della richiesta d'integrazioni il Proponente ha richiesto, con nota datata 11/07/2024, la proroga di ulteriori 120 giorni per la consegna degli elaborati; tale proroga, in considerazione delle motivazioni riportate nella richiesta, è stata accordata da ARPAE con nota prot. n. 137667 del 26/7/2024;

Le integrazioni sono state presentate dal Proponente in data 6/11/2024 ed acquisite da ARPAE al prot n. 200726 del 7/11/2024.

Ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e della L.R. n. 4/2018, ARPAE SAC di Reggio Emilia, responsabile dell'istruttoria, con nota prot n. 206209 del 14/11/2024 ha convocato e presieduto la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241 del 1990, alla quale hanno partecipato il Proponente e le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente.

Il Proponente, a seguito della richiesta di chiarimenti effettuata nel corso della Conferenza di servizi del 17/12/2024, ha presentato integrazioni volontarie acquisite da ARPAE al prot. n. 5984 del 14/1/2025 e 47027 del 12/3/2025.

1.C. Informazione e Partecipazione

Relativamente all'informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che:

- a) lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e gli elaborati progettuali sono stati pubblicati per 30 giorni naturali e consecutivi al fine della libera consultazione da parte dei

soggetti interessati, sul sito web delle Valutazioni Ambientali dell'autorità competente Regione Emilia-Romagna, dal 18/4/2024 al 18/5/2024, data che costituiva il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati; è stata effettuata contestualmente la pubblicazione dell'avviso al pubblico anche all'albo pretorio del Comune di Rubiera; dalla data di pubblicazione sono decorsi complessivamente i 30 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente.

- b) successivamente, la documentazione integrativa presentata dal Proponente è stata pubblicata per 15 giorni naturali e consecutivi al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, sul sito web delle Valutazioni Ambientali dell'autorità competente Regione Emilia-Romagna, dal 20/11/2024 al 5/12/2024, data che costituiva il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati; è stata effettuata contestualmente la pubblicazione dell'avviso al pubblico anche all'albo pretorio del Comune di Rubiera;
- c) rispetto al progetto presentato ed alle successive integrazioni non sono state presentate osservazioni scritte alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE;

1.D. Lavori della Conferenza di Servizi

Ai sensi della L.R. n. 4/2018, secondo quanto richiesto dal Proponente, l'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati nella seguente tabella:

Enti che si esprimeranno nel corso del procedimento

Provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (LR 4/2018)	Regione Emilia-Romagna con istruttoria ARPAE, SAC Reggio Emilia
Autorizzazione Unica Ambientale (Dpr. 59/2013)	ARPAE, SAC di Reggio Emilia
Parere di compatibilità con il PTCP	Provincia di Reggio Emilia
Parere di conformità urbanistica e sull'impatto ambientale (LR 4/2018)	Comune di Rubiera
Parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR1300/2016	Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Pareri di competenza	ARPAE, Sezione di Reggio Emilia AUSL, Igiene Pubblica
Parere preventivo in materia antincendio (Dpr n. 151/2011)	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia

La Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Regione Emilia-Romagna
- Provincia di Reggio Emilia
- Comune di Rubiera
- ARPAE
- AUSL, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Emilia
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia

Il rappresentante dell'ARPAE SAC, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n. 11273 è anche il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della relativa conferenza di servizi in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

I rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/3/2025 di cui le deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono:

ARPAE	Richard Ferrari
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia	Carmine Checola

La Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/18, ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- si è insediata il giorno 17/12/2024;
- ha concluso i lavori il giorno 20/03/2025.

Nel corso dell'istruttoria del procedimento e dei lavori della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri/atti:

- parere favorevole di compatibilità con il PTCP della Provincia di Reggio Emilia, acquisito da Arpae al prot. n. 223162 del 10/12/2024;
- parere favorevole sull'impatto ambientale del Comune di Rubiera, acquisito da ARPAE al prot. n. 82829 del 7/5/2024;
- parere favorevole di conformità urbanistica e nulla osta acustico del Comune di Rubiera, acquisito da ARPAE al prot. n. 52426 del 19/3/2025;
- parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia relativo alla conformità in materia di prevenzione incendi, acquisito da ARPAE al prot. n. 233773 del 24/12/2024;
- contributo istruttorio alla VIA di ARPAE Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale Area Ovest - sede di Reggio Emilia prot. n. 44835 del 10/3/2025;
- parere favorevole dell'AUSL Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Emilia, acquisito da Arpae al prot. n. 48849 del 14/3/2024;
- parere favorevole del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito da Arpae al prot. n. 51024 del 18/3/2025;

Bozza del presente verbale è stato preventivamente inviato ai componenti della Conferenza dei Servizi, oltre che al Proponente, che non ha presentato proposte di modifica in sede di Conferenza di servizi conclusiva.

Il Proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla L.R. 4/18, accompagnato da propri consulenti la cui registrazione è presente agli atti.

1.E. Adeguatezza degli elaborati presentati

La Conferenza di Servizi ritiene che lo SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni e gli ulteriori chiarimenti prodotti dal Proponente relativi al progetto denominato "V.I.A. postuma dello stabilimento di KERAKOLL S.P.A." siano sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente.

2. SINTESI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

2.A. Quadro di riferimento programmatico

2.A.1. Pianificazione Regionale di Settore

2.A.1.1. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

Nel SIA è stato evidenziato che, in riferimento alla zonizzazione del territorio regionale contenuta nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30/1/2024, il progetto in esame è collocato nel comune di Rubiera che rientra nella zona della Pianura Ovest, e fa parte di un'area nella quale si sono rilevati superamenti del valore limite giornaliero della qualità dell'aria per le PM10 e l'NO2.

Relativamente al PAIR ed alle indicazioni dell'art.27 delle NTA nel quale si richiama la necessità di prevedere misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM10, NOx, SO2, COV, NH3 introdotte dal progetto, dal SIA e dalle successive integrazioni emerge che:

- nel processo produttivo non si utilizzano composti organici volatili (COV) né ammoniaca (NH3), e non utilizzando gasolio come combustibile dallo stabilimento non viene emessa SO2 in atmosfera;
- le emissioni di NOx derivano dalla combustione del gas metano per il riscaldamento degli uffici e dell'acqua sanitaria; inoltre le emissioni derivano dal gas di scarico dei mezzi di trasporto di materie prime e prodotti finiti, in prevalenza diesel, rispetto alle quali sono state riportate considerazioni nella valutazione riportate nel successivo paragrafo "Impatto sulla componente aria";
- il principale inquinante atmosferico emesso dalle lavorazioni sono le PM10, generate dalle miscele dei vari componenti nel processo produttivo; a tale riguardo nel SIA oltre agli esiti dello studio effettuato relativamente alla diffusione delle PM10, le cui valutazioni sono riportate nel successivo paragrafo "Impatto sulla componente aria" a cui si rimanda, è stato evidenziato che tutte le aspirazioni dalle lavorazioni industriali vengono trattate in filtri a maniche e/o filtri a cartuccia che garantiscono un efficace abbattimento delle polveri trascinate dalle aspirazioni e la gestione ottimale degli interventi di manutenzione e le verifiche di autocontrollo hanno consentito al Proponente di proporre la riduzione del limite emissivo delle Polveri da 10 mg/Nmc ad 8 mg/Nmc;
- nello stabilimento il Proponente ha un contratto con fornitore di energia elettrica derivata esclusivamente da fonti rinnovabili ed è prevista la realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico che consentirà una produzione annua di 800.000 KWh, con una produzione diretta da fonti rinnovabili pari al 14% dei fabbisogni dello stabilimento,

2.A.2. Pianificazione Territoriale Provinciale (PTCP)

Nel SIA è stato evidenziato che per lo stabilimento in esame non emergono dal PTCP elementi di vincolo di carattere ostativo ma solo indicazioni legate alla vulnerabilità della risorsa idrica e al rischio idraulico; così come attestato dalle considerazioni effettuate rispetto alle tavole maggiormente

rappresentative del PTCP stesso il progetto in esame risulta coerente con gli indirizzi del PTCP.

2.A.3. Pianificazione comunale

2.A.3.1. Piano Strutturale Comunale (PSC)

Nel SIA rispetto al PSC del comune di Rubiera (approvato nel 2017) ed all'area su cui insiste lo stabilimento in esame è stato evidenziato che nella:

- Tavola PS1 - Schema di assetto territoriale
L'area risulta classificata come: "Zone pianificate per usi urbani (residenza, attrezzature e spazi collettivi, terziario, etc.) all'interno del territorio urbanizzato o urbanizzabile.
- Tavola PS2 - Ambiti e sistemi strutturali
L'area risulta classificata come: "Ap_Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione produttiva". L'ambito è interessato da elementi di tutela:
 - presenza di un elettrodotto "Linee elettriche AT e MT e relative fasce di rispetto";
 - definizione del "Limite esterno della Fascia C delle FASCE FLUVIALI E RISCHIO IDRAULICO";
 - presenza della tutela "Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e relative fasce laterali di 150 metri" che non interferisce direttamente con l'area di pertinenza della Kerakoll.
- Tavola PS3 - Rete Ecologica Comunale
L'area risulta classificata come: "Aree di conflitto tra ambiente e antropizzato"
- Tavola PS5a - Vincoli geomorfologici idraulici e limiti all'edificazione e Tavola PS5b - Vincoli paesaggistici e storico culturali
L'area in esame è classificata in entrambe le tavole come "Interna al perimetro del Territorio urbanizzato" e non emergono "vincoli ambientali" diversi da quelli già sopra evidenziati.

In sintesi il progetto risulta coerente con gli indirizzi del PSC.

In coerenza con quanto previsto dal PSC il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rubiera approvato nel 2018 (Tavola RUE 3 SUD _ Pianificazione ambiti consolidati e territorio rurale) conferma la destinazione produttiva all'interno dell'ambito consolidato e classifica l'area come "AP1 - Sub ambiti per attività artigianali-industriali di rilievo comunale consolidati".

2.A.4. Pianificazione di Settore

2.A.4.1. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Il Piano Gestione Rischio alluvioni (PRGA) che interessa l'area in oggetto è quello relativo al Distretto idrografico del fiume PO. L'area si trova in un'ambito non lontano dalla confluenza tra Torrente Tresinaro e il Fiume Secchia e risulta interessata dal livello di pericolosità P2 Alluvioni Poco frequenti (aggiornamento 2022). Lo stabilimento in esame risulta coerente con le disposizioni del PGRA.

2.A.5. Sistema delle aree protette (Rete Natura 2000)

L'area in esame non risulta compresa in aree soggette a vincoli naturalistici o tra i Siti di importanza Comunitaria SIC e le Zone di Protezione Speciale ZPS. Il sito rete Natura 2000 più prossimo all'area in esame è la "Riserva naturale regionale Cassa di espansione del Fiume Secchia", sito ZSC-ZPS con codice IT4030011, che dista circa 300 metri in direzione est.

2.A.6. Zone sottoposte a particolari tutele

L'area in esame non ricade in zone sottoposte a particolari tutele.

2.B. Quadro di riferimento progettuale

2.B.1. Localizzazione e Finalità del progetto

Lo stabilimento di Kerakoll SpA per la produzione di collanti e adesivi in polvere per l'edilizia è posto nel Comune di Rubiera in via Corradini n°6.

Lo stabilimento è localizzato nell'area produttiva posta tra la SP 51 e l'asta fluviale del Secchia ed allo stesso si accede attraverso via Corradini, strada chiusa a servizio dell'area produttiva che consente l'accesso alla sola SP51.

La Ditta Kerakoll SpA è subentrata nell'edificio industriale presente in sito ma di diversa proprietà dal 2002.

Il ciclo produttivo dalla realizzazione dello stabilimento non è variato e consiste sostanzialmente nella miscelazione a secco e a freddo di vari componenti secondo una ricetta diversa in funzione del formulato commerciale da preparare; il prodotto immesso in un serbatoio alimenta le linee di confezionamento in sacchi in carta o in triplo strato (carta-polietilene-carta) di diverso volume in grado di contenere prodotto in quantità compresa tra 1 kg e 25 kg.

Kerakoll ha industrializzato e migliorato, garantendo risultati di applicazione notevolmente superiori, quanto avveniva in precedenza direttamente nei cantieri edili, dove la betoniera veniva caricata sabbia e/o altri inerti oltre a calce, cemento ed additivi e quindi miscelata ad umido e poi immediatamente utilizzata.

Secondo quanto descritto dal Proponente i leganti contenuti nei preparati danno luogo a processi chimici solamente nei cantieri edili dove il preparato, ottenuto a secco, viene miscelato con acqua che rende il prodotto fluido ed in grado di assumere la forma richiesta in opera; successivamente la formazione di legami intramolecolari tra la matrice (sabbia) e leganti (calce e/o cementi) determina il progressivo indurimento in opera che alla fine conferisce la resistenza meccanica necessaria al manufatto e/o all'opera costruita.

Il Proponente, avendo necessità di richiedere modifiche all'AUA vigente, facendo seguito alle indicazioni della Regione Emilia-Romagna relative all'inquadramento dell'impianto rispetto alla legge sulla VIA (L.R. 4/2018), ha sottoposto l'impianto esistente nel suo complesso a "VIA postuma".

2.B.2. Descrizione dello stabilimento esistente e del ciclo produttivo

Nello stabilimento esistente, come detto, la produzione di collanti e adesivi in polvere per l'edilizia consiste sostanzialmente nella miscelazione a secco e a freddo di vari componenti secondo una ricetta diversa in funzione del formulato commerciale da preparare; nelle tre linee produttive presenti tutte le fasi del processo sono controllate da un PLC che registra l'attività di controllo automatico e manuale dell'intero processo che si compone delle seguenti fasi:

1) Scarico e stoccaggio delle materie prime

Le materie prime utilizzate nel processo produttivo sono polveri con granulometria compresa tra un millimetro circa e qualche micron: cemento, calce inerti silicei e di carbonato di calcio. Nel ciclo produttivo, non viene impiegata acqua, nemmeno per i lavaggi dei contenitori.

In termini generali la composizione media del prodotto finito è così composta:

- 92%: inerti e leganti di cui il 70% di inerti e il 30% di leganti
- 8% additivi.

I prodotti, che rientrano nella categoria di inorganici minerali, sono costituiti da miscele di polveri inorganiche che rappresentano i macrocomponenti (cementi, sabbie, calci, carbonato di calcio) e polveri organiche, cioè gli additivi (cellulosa, polimeri vinilici o acrilici, ecc.).

Le materie prime entrano in stabilimento con autotreni, auto cisterne, cassoni ribaltabili, e lo scarico negli stoccaggi avviene secondo diverse modalità:

- le materie prime sfuse conferite in cassoni scarrabili (macro-componenti) vengono scaricate per ribaltamento in quattro tramogge e sollevate ai silos di stoccaggio collocati nell'area immediatamente adiacente;
- le materie prime sfuse conferite in autocisterne vengono scaricate attraverso un sistema pneumatico che le travasa direttamente agli specifici silos di stoccaggio;
- le materie prime possono anche arrivare confezionate in sacchi o big-bag, scaricate dagli autotreni e posti direttamente nel magazzino delle materie prime, e vengono caricate nei silos mediante l'utilizzo di macchine rompi sacco e/o svuota big-bag;
- i micro-additivi, in prevalenza confezionati in sacchi, vengono collocati nel magazzino e prelevati e caricati all'impianto mediante pesatura e dosaggio manuale.

2) Estrazione, dosaggio e pesatura delle materie prime

Le materie prime vengono prelevate dai silos di stoccaggio per la produzione dei diversi preparati e movimentate con elevatori e coclee e vengono dosate, nel rispetto delle singole ricette dei diversi preparati; la pesatura avviene con bilance poste su celle di carico e dopo la pesatura vengono inviate al miscelatore.

I micro additivi vengono invece prelevati dai singoli contenitori dagli operatori, pesati e caricati in una apposita tramoggia dalla quale vengono immessi direttamente al miscelatore.

3) Miscelazione

Nello stabilimento sono presenti tre miscelatori che sono stati posti nel seminterrato in quanto sono molto rumorosi ma non richiedono la presenza di un operatore.

4) Riempimento, sigillatura e pallettizzazione del prodotto finito

Tale fase di lavoro costituisce la fine della linea di produzione; la linea di confezionamento si compone di 4 gruppi di macchine disposte in serie: insaccatrice, chiusura e sigillatura della confezione, pallettizzatore, incappucciatore.

5) Stoccaggio e carico dei prodotti finiti

I pallet provenienti dalla macchina incappucciatrice che vengono movimentati mediante carrelli elevatori a forza elettrici e rulliere automatiche vengono stoccati in magazzini a terra o in scaffali di dimensioni adeguate in attesa della spedizione.

Rispetto al quadro autorizzativo dello stabilimento ed ai titoli abilitativi rilasciati nel tempo, nel SIA è stato evidenziato che:

“I lavori di costruzione dell’edificio industriale nel lotto attualmente di proprietà Kerakoll furono avviati sulla scorta della Concessione edilizia n° 132 del 07/01/1998 rilasciata a diversa proprietà, LEASIMPRESA SPA, riguardo la costruzione di uno stabilimento ceramico “Tecnostile Spa”; a tale concessione seguirono ulteriori varianti (n° 14151 del 28/09/1998 – 3248 del 29/02/2000).

Solo dal 2002, con concessione n° 11311, Kerakoll subentra nella titolarità dell’intervento edilizio attraverso diversi titoli abilitativi.”

Rispetto al quadro autorizzativo dello stabilimento, nel SIA sono stati elencati ed allegati i titoli abilitativi edilizi rilasciati nel tempo alla Ditta, i titoli ambientali (tra cui si richiama l’AUA vigente rilasciata con determina AMB-2022-6641 del 27/12/2022) ed i titoli in materia di prevenzione incendio rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia tra cui si richiama l’ultimo parere positivo rilasciato in data 11/09/2024 prot. n. 17521.

2.B.3. Descrizione delle modifiche in progetto

La modifica in esame riguarda l’aumento del numero di giornate lavorative annue, autorizzate al terzo turno, dalle attuali 166 giornate alle 250 giornate/anno senza prevedere alcuna modifica impiantistica.

Inoltre l’azienda ha in previsione la sostituzione, con aumento di diametro, dei collettori dei filtri passivi installati sui silos delle materie prime in modo da potenziare la capacità di espulsione (emissione E14); la modifica è finalizzata ad evitare che quando il livello di riempimento del silo è elevato, e conseguentemente il volume di aria presente all’interno è ridotto, si possano creare sovrappressioni che attivano le valvole di sicurezza del silo che possono determinare la dispersione di polveri all’ultimo piano della zona sili da dove può poi propagarsi nell’ambiente di lavoro.

Tale modifica determina la necessità di sostituire il ventilatore che aspira l’aria emessa dai filtri passivi e la espelle in copertura alla quota di 33 m dal suolo. Il ventilatore attuale ha una portata di 5.000 Nmc/h mentre per il nuovo ventilatore si prevede che la portata debba essere di 12.000 Nmc/h.

2.B.4. Descrizione delle attività di cantiere

Le opere previste per la realizzazione dell’intervento sono di ordine impiantistico in quanto comporteranno modifiche relative esclusivamente all’emissione E14.

2.B.5. Descrizione delle condizioni d'esercizio

Per l'esercizio dell'impianto, in considerazione delle modifiche proposte, il Proponente ha presentato la documentazione relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale compresa e sostituita nel PAUR. Rimangono invece invariati tutti gli altri atti di assenso comunque denominati già rilasciati al Proponente in materia edilizia e antincendio.

2.B.6. Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale

Relativamente alla dismissione dell'attività è stato evidenziato che non si prevede la demolizione dei fabbricati che potranno essere utilizzati per l'insediamento di una diversa attività produttiva, mentre in considerazione dell'attività svolta si prevede di procedere allo svuotamento dello stabilimento da rifiuti, materie prime e prodotti finiti prevedendo in particolare:

- censimento dei rifiuti esistenti e conferimento al recupero e/o allo smaltimento;
- alienazione dei prodotti finiti e delle materie prime presenti nello stabilimento; ove rimanessero quantitativi non collocabili sul mercato essi dovranno essere gestiti come rifiuti;
- effettuazione di una pulizia generale delle superfici raccogliendo le polveri che conterranno materie prime utilizzate che dovranno essere gestite come rifiuti;
- svuotamento delle fosse biologiche e delle vasche e/o dei sistemi di pre-trattamento delle acque reflue che verranno gestite come rifiuti liquidi;
- messa in sicurezza degli impianti ed eventuale smontaggio degli stessi nel caso si rendesse necessario o nel caso di alienazione.

il Proponente evidenzia inoltre che non ravvisa la necessità di procedere alla caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee, per l'assenza di serbatoi interrati e in funzione dell'attività produttiva svolta che non si ritiene possa aver determinato la contaminazione del suolo, del sottosuolo e della falda in ragione delle lavorazioni effettuate e dei presidi adottati.

2.C. Quadro di riferimento ambientale

2.C.1. Impatti in fase di cantiere

Per la tipologia di cantiere e di interventi da realizzare riconducibili a piccole modifiche impiantistiche non si prevedono attività a cui possono essere associati significativi impatti ambientali.

2.C.2. Aria e clima

2.C.2.1. Inquadramento meteo-climatico e qualità dell'aria

Nel SIA sono state riportate considerazioni relative alla qualità dell'aria prendendo a riferimento i contenuti dei Report annuali elaborati da ARPAE per l'anno 2021.

In sintesi è stato richiamato come nell'ultimo decennio si sia verificata una lenta diminuzione della concentrazione delle polveri sottili e del biossido di azoto che è comune all'intero territorio regionale e che è il segnale di come i provvedimenti adottati stiano dando i primi risultati nonostante le non

favorevoli condizioni climatiche e orografiche della pianura Padana. Le concentrazioni medie annuali per le polveri (PM10 e PM2,5) e per il biossido di azoto sono diminuite al di sotto della soglia prescritta. Il numero di giornate in cui risulta superato il valore limite giornaliero di 50 µg/m³ eccede ancora il valore massimo ammesso, ciò è probabilmente determinato soprattutto da condizioni meteorologiche che favoriscono l'accumulo al suolo.

Inoltre sono state riportate considerazioni relative alla stima delle concentrazioni di fondo del comune di Rubiera utilizzando le valutazioni annuali scaricabili dal portale Open Data di Arpa, e valutando le stesse tramite il confronto con i dati misurati dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria.

2.C.2.2. **Impatto sulla componente aria**

Per la valutazione dell'impatto sulla componente aria nel SIA e nei successivi elaborati integrativi sono state considerate le emissioni di inquinanti legate allo stabilimento e le emissioni dovute al traffico indotto.

Rispetto alle emissioni dello stabilimento è stato anzitutto precisato che l'azienda ha da tempo attivato una procedura di controllo interno, che consente di evidenziare le condizioni di usura della superficie filtrante e di eseguire la sostituzione delle maniche durante la prima fase di degradazione dei materiali filtranti, e che consente di garantire anche in caso di imprevisti e/o particolari condizioni il rispetto del limite emissivo delle Poveri di 8 mg/Nmc rispetto a quello attualmente prescritto in autorizzazione di 10 mg/Nmc; il Proponente, in considerazione delle modifiche proposte, ha proposto pertanto la riduzione a 8 mg/Nmc del limite di Polveri autorizzato, evidenziando che questo comporterà una riduzione del flusso di massa autorizzato rispetto allo stato ante operam del 15.7%.

Negli elaborati è stata inoltre effettuata una valutazione previsionale della diffusione delle PM10 confrontando lo stato di fatto e di progetto mediante l'uso del software previsionale AUSTAL 2000, un modello Lagrangiano per il calcolo della dispersione di sostanze inquinanti in atmosfera non stazionario, tridimensionale, applicato a scala locale, con risoluzione temporale oraria.

Dalla valutazione effettuata in considerazione dei valori limite di PM10 autorizzati non emergono criticità né per lo stato ante operam che per lo stato post operam.

A tale riguardo si evidenzia peraltro che tali valutazioni si ritengono cautelative in quanto:

- la concentrazione media di polveri totali nelle emissioni in atmosfera dalle lavorazioni, è in media significativamente inferiore rispetto al valore limite autorizzato come dimostrato dai risultati dei controlli periodici;
- la determinazione ai camini viene fatta sulle polveri totali presenti al camino (PTS) e non sulle PM10 che sulla base di verifiche interne della granulometria rappresentano il 50% in peso delle polveri totali;
- l'emissione non avviene in modo continuo su tutti i camini in quanto, durante il ciclo produttivo ci sono momenti di sosta di parti della linea di produzione che viene inoltre fermata per brevi manutenzioni e per il cambio della produzione;
- raramente tutte le linee risultano contemporaneamente in funzione.

Per quanto riguarda le emissioni dovute al traffico indotto dallo stabilimento di Rubiera, assunto che le modifiche dell'AUA presentata non determineranno variazioni dei volumi di traffico e quindi delle

emissioni rispetto allo stato attuale, secondo quanto evidenziato al paragrafo relativo alla “Valutazione dell’impatto viabilistico”, è stato valutato il contributo complessivo dello stabilimento in esame considerando gli inquinanti emessi dai veicoli in transito (PM10, NOx, CO2) sui tracciati stradali individuati all’interno di un’area di studio che occupa una superficie complessiva di circa 1,5 km².

Dalla valutazione è emerso che, seppur non risulti trascurabile, il contributo percentuale della emissione di inquinanti da traffico generato dallo stabilimento Kerakoll nell’area di calcolo è nell’ordine del 5% del totale e risulta circa un terzo rispetto a quello del polo logistico insediato nello stesso comparto realizzato nei primi anni duemila.

2.C.3. Suolo e sottosuolo

2.C.3.1. Impatto dell’opera sul suolo e sottosuolo

Come emerge dal SIA l’area in cui si è insediata Kerakoll, all’interno di un piano particolareggiato per attività produttive, risultava già antropizzata per la presenza di numerose attività estrattive, impianti connessi alla lavorazione degli inerti e attività industriali, oltre alla presenza, più a sud dell’acciaieria insediata dagli anni sessanta del secolo scorso; nel lotto in cui è presente lo stabilimento Kerakoll era allora presente un edificio industriale in cui doveva insediarsi una ceramica, insediamento non avvenuto. Trattandosi di intervento in un’area già insediata con attività produttive, il consumo di suolo e la perdita di qualità del suolo se avvenute lo sono state prima dell’insediamento dello stabilimento Kerakoll.

Nel sito in oggetto non si rileva la presenza di elementi geologici e/o geomorfologici oggetto di tutela, e non si evidenziano altresì forme o strutture (dossi, paleoalvei ecc..) di particolare pregio e interesse da tale punto di vista.

L’insediamento dello stabilimento di Kerakoll non ha pertanto determinato impatti significativi sulla componente "Suolo e sottosuolo" e quantomeno, eventuali limitati effetti, non possono essere diversi da quelli di un qualsiasi edificio a destinazione produttiva che poteva insediarsi, in forza dei piani attuativi vigenti. Le modifiche in esame dell’AUA, di natura impiantistica e gestionale, non comportano impatti sulla componente in esame.

2.C.4. Acque sotterranee e superficiali

2.C.4.1. Impatto dell’opera sulle acque sotterranee e superficiali

Nel SIA è stato evidenziato che lo stabilimento Kerakoll non ha comportato sostanziali cambiamenti sulle componenti acque superficiali e sotterranee rispetto alla situazione preesistente, poiché l’area risultava già urbanizzata.

In particolare l’attività svolta nello stabilimento è a basso consumo idrico e l’approvvigionamento di acqua potabile utilizzata nello stabilimento avviene dal pubblico acquedotto; la quantità massima annua prelevata è di 3.000 mc/a e non viene utilizzata nel processo produttivo (la miscelazione viene svolta a secco) mentre viene impiegata nei laboratori di controllo qualità e per il lavaggio dei carrelli elevatori.

Nell’AUA vigente sono autorizzati due punti di scarico S1 e S2, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche in cui confluiscono rispettivamente:

- le acque reflue industriali delle condense dei compressori utilizzati in azienda e quelle derivanti dai laboratori di controllo qualità, unitamente a una parte delle acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento;
- le acque reflue industriali prodotte nelle operazioni di lavaggio dei carrelli elevatori, unitamente a parte delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento.

Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne allo stabilimento, che non sono autorizzate allo scarico in ragione delle attività svolte nelle stesse, recapitano cautelativamente in una vasca di prima pioggia consortile che interessa l'intero comparto produttivo ed è posta all'esterno dello stabilimento Kerakoll; al fine di ridurre fenomeni di dilavamento delle aree cortilive dovuti ad eventi meteorici la Ditta ha previsto:

- il conferimento delle materie prime polverulente in aree coperte dotate di basculante scorrevole di chiusura e lo scarico in ambiente aspirato che impedisce la dispersione di polveri all'esterno;
- il confezionamento in sacchi integri, collocati su pallets rivestiti con cellophane al fine di evitare di disperdere il prodotto finito nella zona di carico;
- lo spazzamento bisettimanale delle aree esterne dello stabilimento al fine di prevenire il dilavamento di materiali dispersi casualmente.

Le modifiche in progetto non determinano variazioni del processo in essere e degli impatti attesi sulle componenti in esame.

2.C.5. Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

2.C.5.1. Caratteristiche della flora, della fauna e degli ecosistemi

Il contesto ambientale dell'area in cui è localizzato l'impianto esistente è caratterizzato dalla presenza di una attività agricola intensiva dove la flora spontanea, soppiantata dalle coltivazioni, è relegata agli ambiti marginali. Le formazioni vegetazionali naturali sono pressoché assenti e la vegetazione arborea è costituita da esemplari isolati o raggruppati in piccole aggregazioni e filari a ridosso dei fossati e delle abitazioni. Nell'area del raggio di un chilometro non è stata rinvenuta alcuna area boschiva riconducibile agli spazi associati a canali e scoli o a ridosso delle strutture produttive-residenziali che caratterizzano il contesto. La vegetazione erbacea, relegata ai margini dei coltivi, risulta invece costituita prevalentemente da specie erbacee palustri, diffuse lungo gli scoli e i fossi.

Il territorio è caratterizzato pertanto principalmente da aree estremamente semplificate a causa dell'attività agricola diffusa e tali semplificazioni degli ecosistemi, originate prevalentemente dal cambiamento dell'agricoltura per l'avvento della meccanizzazione, hanno determinato dal punto di vista faunistico una riduzione del numero di specie presenti. La composizione della fauna locale nell'area di intervento risulta, dunque, notevolmente influenzata dalla presenza e dall'azione umana, sia a livello diretto che indiretto.

2.C.5.2. Impatto dell'opera su flora, fauna ed ecosistemi

L'area in cui insiste lo stabilimento di Kerakoll S.p.A. è posta all'interno di un'area industriale

realizzata negli anni Sessanta, sostanzialmente priva vegetazione se si escludono alcuni arbusti spontanei cresciuti in prossimità della ferrovia, che già all'epoca dell'insediamento risultava fortemente antropizzata per la presenza di numerose attività estrattive, impianti connessi alla lavorazione degli inerti e attività industriali.

L'insediamento non ha pertanto determinato impatti significativi sulla componente floristico-vegetazionale per l'assenza di vegetazione (erbacea, arbustiva e arborea) o disturbo sulla componente faunistica per l'assenza anche delle specie generaliste e opportuniste adattate a colonizzare l'ambiente umano; non vi è inoltre perdita di funzionalità ecologica dell'ecosistema agricolo e rurale in quanto non risulta prossimo al lotto su cui insiste lo stabilimento.

Le modifiche impiantistiche proposte non comporteranno impatti ulteriori su flora, fauna ed ecosistemi.

2.C.6. Paesaggio

2.C.6.1. Impatto dell'opera sul paesaggio

Rispetto all'impianto in esame nel SIA è stato evidenziato che nell'area in oggetto, non sono segnalati fulcri visivi, né punti o tracciati panoramici e non sono presenti edifici di importanza storica o culturale o zone archeologiche; il paesaggio è privo di elementi naturali di pregio.

Nel momento dell'insediamento dello stabilimento il sito era già dominato dalla importante presenza industriale in termini sia di edifici produttivi, sia di elementi verticali quali i due importanti elettrodotti a media tensione che si incrociano nei pressi dello stabilimento e le pile verticali di container dello scalo merci posto in fondo a Via Corradini, che si alzano oltre una decina di metri sopra il piano campagna. Il progetto si colloca in un'area a densità demografica bassa. La presenza abitativa nel raggio di un chilometro dal sito è scarsa, in quanto non ci sono borghi abitati entro questa perimetrazione e le poche abitazioni vicine, prevalentemente in posizione Nord e Nord-Ovest, sono tutte oltre i 250 m di distanza. Il limitare dell'abitato urbano di Rubiera è posto a poco più di un chilometro in linea d'aria.

Per quanto riportato in precedenza l'insediamento dello stabilimento di Kerakoll SpA non ha determinato impatti significativi su paesaggio e patrimonio storico/culturale. Le modifiche impiantistiche proposte non comporteranno impatti ulteriori sul paesaggio.

2.C.7. Viabilità e traffico

2.C.7.1. Valutazione dell'impatto viabilistico

Per la valutazione dell'impatto viabilistico nel SIA sono stati effettuati specifici approfondimenti volti a valutare il traffico indotto dallo stabilimento kerakoll, basandosi sul Sistema di Monitoraggio regionale dei flussi di traffico Stradali dell'Emilia-Romagna ed integrando i dati con un monitoraggio in corrispondenza dell'intersezione tra la SP51 e via Corradini nelle fasce orarie di picco mattutine e serale e nell'intervallo 10:00-11:00 rappresentativo del traffico medio diurno.

Nella valutazione sono state considerate cautelativamente le giornate in cui il terzo turno è attivo e pertanto la valutazione risulta rappresentativa anche della modifica in esame.

Dalle valutazioni emerge che il traffico indotto dallo stabilimento Kerakoll non è trascurabile anche se non altera in modo significativo i flussi di traffico sulla SP51: lo stabilimento Kerakoll determina

il 5% dei flussi di traffico dei veicoli pesanti ed il 2% del traffico dei veicoli leggeri mentre l'intero comparto di "via Corradini" determina invece il 20% del traffico dei veicoli pesanti ed il 3% del traffico dei veicoli leggeri sulla SP51.

Per quanto riguarda l'incrocio della SP51 con via Corradini, strada di accesso per tutte le aziende del comparto produttivo, i tempi medi di attesa per i veicoli sono valutabili come ottimali sia per la svolta a destra da via Corradini che per l'ingresso a sinistra su via Corradini dalla SP51; risulta più difficoltosa la manovra di svolta a sinistra da via Corradini sulla SP51 verso sud, anche se i limitati flussi non determinano la formazione di accodamenti né interferenze con gli altri flussi di traffico.

2.C.8. Rumore

2.C.8.1. Impatto dell'opera sul clima acustico

Nel SIA viene evidenziato che l'emissione sonora generata dagli impianti dello stabilimento Kerakoll costituisce forse il principale impatto sull'ambiente, così come evidenziato dai monitoraggi effettuati nell'ambito dell'AUA di cui l'ultimo effettuato nel 2023. A tale riguardo nel SIA sono state richiamate le mitigazioni adottate che hanno notevolmente ridotto l'emissione sonora complessiva generata dallo stabilimento:

- segregazione in ambienti chiusi con trattamenti fonoassorbenti e fonoisolanti delle attività di scarico delle materie prime;
- interventi finalizzati a ridurre l'emissione sonora dagli impianti di aspirazione;
- installazione di silenziatori nei camini di espulsione caratterizzati da maggiore emissione sonora.

Tali interventi hanno reso acusticamente compatibile l'insediamento con l'ambiente circostante, e le verifiche strumentali eseguite hanno accertato il rispetto del valore assoluto di immissione previsto dalla classificazione acustica dei comuni di Rubiera e Casalgrande anche in periodo notturno. E' inoltre stato accertato come anche il differenziale di immissione sia rispettato anche in periodo notturno.

Rispetto alla modifica di AUA richiesta non si ritiene che la stessa determinerà variazioni rispetto alla situazione attuale in quanto il progetto prevede che l'emissione sonora del camino e la direzione di espulsione dei fumi siano identici rispetto alla situazione esistente, e in ogni caso si potrà eventualmente prevedere l'installazione di un silenziatore; si procederà a tal fine effettuando le opportune verifiche ripetendo la rilevazione al camino sia prima che dopo l'installazione dello stesso.

2.C.9. Consumo di energia

2.C.9.1. Valutazioni relative al consumo di energia previsto dal progetto

Per quanto riguarda lo stabilimento produttivo è stato anzitutto evidenziato che Kerakoll ha stipulato un contratto con il fornitore di energia elettrica che prevede che l'energia fornita provenga esclusivamente da fonti rinnovabili.

In ogni caso in considerazione dei significativi consumi di energia elettrica previsti, 5.744.000 kWh/anno, il Proponente ha avviato la progettazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico sulle coperture dello stabilimento che verrà messo in esercizio nel 2025 e che consentirà una produzione annua di 800.000 KWh corrispondenti al 14% del fabbisogno annuo.

2.C.10.Campi elettromagnetici

2.C.10.1. Esposizione ai campi elettromagnetici

Nel SIA sono stati riportati gli esiti delle analisi e valutazioni effettuate, evidenziando che lo stabilimento non ha determinato né determinerà l'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici all'esterno del perimetro aziendale. Le principali sorgenti presenti in zona sono rappresentate da due elettrodotti a 132 kV a semplice terna e conduttori nudi - uno dei quali ha uno dei piloni all'interno dell'area dello stabilimento, mentre l'altro elettrodotto risulta parallelo a via Corradini - e da una cabina di consegna dell'energia elettrica all'azienda posta in corrispondenza della recinzione di via Corradini.

Le rilevazioni eseguite nel 2020 a tutela dei lavoratori dell'azienda hanno accertato che i livelli di campi elettromagnetici indotti dalle linee elettriche e dalla cabina sono compatibili con l'attività svolta all'interno dell'area aziendale.

3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE

3.A. Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

3.A.1. Piano territoriale coordinamento Provinciale (PTCP)

In riferimento al PTCP la Provincia di Reggio Emilia con proprio parere ha evidenziato che:

“Considerato che:

- Lo stabilimento oggetto del presente PAUR è già in esercizio sulla base dei titoli abilitativi edilizi e delle autorizzazioni ambientali di cui si da conto dettagliatamente nello Studio di impatto ambientale;*
- Nello stabilimento vengono preparati prodotti premiscelati per l'edilizia a base di inerti;*
- La procedura di PAUR postuma è connessa alla necessità di apportare modifiche all'AUA vigente al fine di potenziare i turni di lavoro nell'impianto e potenziare l'aspirazione dello scarico materie prime attraverso modifiche impiantistiche, apportare modifiche al ciclo produttivo senza aumento della potenzialità complessiva, realizzare un nuovo impianto fotovoltaico in copertura;*
- non sono previste modifiche o ampliamenti delle strutture esistenti né alterazione dello stato dei luoghi nell'area dello stabilimento;*

Rilevato che, ai sensi del PTCP vigente, l'area occupata dallo stabilimento produttivo ricade in:

- Zona di protezione dall'inquinamento luminoso (Tav. P2 e art.93 NA);*
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura (Tav. P5a e art.82 NA);*
- Reticolo secondario di pianura - aree potenzialmente allagabili con scenari di pericolosità P2 come individuate nella tav. P7bis (art. 68 bis NA), ove l'art. 68 bis rinvia alle disposizioni*

di cui alla DGR 1300/2016 che tuttavia non trovano applicazione nel caso in esame in quanto non sono presenti interventi urbanistico/edilizi;

si ritiene l'impianto in esame compatibile con i vincoli e le tutele del PTCP vigente.”

3.A.2. Strumenti Urbanistici Comunali

3.A.2.1. Piano Strutturale Comunale (PSC)

Il Comune di Rubiera con i propri pareri ha attestato la conformità urbanistica ai fini della procedura in oggetto evidenziando anche che:

“Vista la richiesta di AUA prot. n. 4118 del 26/03/2024 relativa a modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale relativo al progetto denominato “V.I.A. postuma dello stabilimento di KERAKOLL S.P.A.” da realizzarsi nel comune di Rubiera (RE), in via Angelo Corradini 6;

Vista la normativa edilizia/urbanistica vigente, in particolare l'art. AP1 art. 36.1 NTA RUE sub ambiti per attività artigianali - industriali di rilievo comunale consolidati;

Vista la LR 4/2018;

Con la presente si rilascia parere favorevole di impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 comma 7 della LR 4/2018.”

3.A.3. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

Relativamente al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30/1/2024, ed in particolare alle indicazioni dell'art.27 delle NTA relativo alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, si evidenzia per il progetto in esame la necessità di prevedere misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM10, NOx, SO2, COV, NH3 introdotte dal progetto; a tale riguardo si valuta che nel ciclo produttivo dell'impianto non sono previste emissioni di SO2, COV, NH3, mentre le emissioni di NOx non derivano dal processo produttivo ma dal riscaldamento degli uffici e dell'acqua sanitaria e dal gas di scarico dei mezzi di trasporto.

Per quanto riguarda le emissioni di PM10, generate dalle miscele dei vari componenti nel processo produttivo la ditta ha adottato le misure necessarie volte a minimizzare le emissioni, che infatti, si prevede saranno significativamente inferiori rispetto ai limiti autorizzati.

Si evidenzia inoltre che si prevede la realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico che consentirà una produzione diretta da fonti rinnovabili pari al 14% dei fabbisogni dello stabilimento.

3.A.4. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Come evidenziato nel parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale:

“Sulla base di quanto indicato nelle mappe su taglio comunale della cartografia delle mappe delle aree allagabili - pericolosità 2022 - PGRA secondo ciclo l'area ricade nella UoM ITN008 Bacino del Po, l'area ricade interamente nello scenario di pericolosità P2: Alluvioni poco frequenti, tempo di

ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità per l'ambito territoriale RSP: Reticolo Secondario di Pianura.

Considerato che sulla base della documentazione presentata e delle integrazioni ricevute non sono presenti scarichi diretti o indiretti nel reticolo di bonifica.

Vista la richiesta in oggetto ed esaminata la documentazione integrativa prodotta lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi esprime parere favorevole alla compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1300/2016."

4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

4.A. Provvedimento di VIA

4.A.1. Valutazioni progettuali

Rispetto all'impianto esistente ed alle modifiche in progetto non si rilevano particolari criticità così come evidenziato dalla gestione dell'impianto stesso anche in considerazione della presenza dei presidi necessari per lo svolgimento di tale attività.

4.A.2. Valutazioni ambientali

Il Servizio Territoriale di Reggio Emilia di ARPAE, in relazione alla VIA, ha trasmesso la propria Relazione Tecnica che è stata considerata al fine di redigere il presente Rapporto sull'Impatto Ambientale.

Per quanto attiene alla valutazione dell'interferenza dello stabilimento esistente e della modifica in progetto sulla componente atmosfera si ritiene che essa possa costituire uno degli impatti principali associato all'impianto in esame, in particolare per quanto riguarda le emissioni di PM10, in quanto la produzione di collanti e adesivi in polvere per l'edilizia consiste sostanzialmente nella miscelazione a secco e a freddo di vari componenti.

Nello specifico per la modifica in progetto l'aumento delle giornate autorizzate con il terzo turno determinerà un aumento proporzionale dei volumi di aria emessi annualmente in atmosfera e conseguentemente anche del flusso di massa delle polveri totali autorizzate, così come l'aumento della portata della emissione E14 determinerà un limitato incremento del flusso di massa; la stima dei flussi di massa emessi dai camini aziendali effettuata utilizzando il valore limite autorizzato di 10 mg/Nmc (valore che non deve e non viene mai superato) e il tempo di funzionamento massimo sia di ore che di giornate anno, ha evidenziato un incremento massimo teorico della emissione PM10 in atmosfera pari al 5,5% rispetto all'emissione media giornaliera, tuttavia il Proponente, in considerazione delle modifiche proposte, ha proposto la riduzione a 8 mg/Nmc del limite di Polveri autorizzato, evidenziando che questo comporterà una riduzione del flusso di massa autorizzato rispetto allo stato ante operam del 15.7%.

Dalla valutazione effettuata in considerazione dei valori limite di PM10 autorizzati non emergono

criticità né per lo stato ante operam che per lo stato post operam.

Con riferimento alle altre componenti ambientali relativamente allo stabilimento ed alla modifica in progetto si valuta che non emergono elementi tali da far prevedere effetti negativi e significativi dell'intervento in progetto.

In particolare si evidenzia che:

- la modifica in progetto non comporterà variazioni rispetto alla gestione attuale delle acque; nello stabilimento le lavorazioni vengono effettuate al coperto e su superfici impermeabilizzate, senza l'utilizzo di acqua nel processo produttivo (la miscelazione viene svolta a secco) e prevedendo lo scarico delle acque reflue industriali generate dalle attività accessorie in pubblica fognatura; le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne pavimentate non contaminate verranno convogliate nella rete a servizio dell'intero comparto produttivo;
- in merito all'impatto acustico atteso è previsto il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione stabiliti dalla zonizzazione acustica in cui è collocato l'impianto in esame, in ogni caso la Ditta una volta realizzate le modifiche in progetto, nell'ambito dell'AUA, effettuerà il monitoraggio per la verifica del rispetto dei limiti di legge ;
- in considerazione della localizzazione dell'impianto e delle infrastrutture viarie a servizio dello stesso si ritiene che lo stabilimento non comporti impatti significativi sul traffico veicolare senza determinare particolari criticità così come evidenziato dagli approfondimenti effettuati;
- lo stabilimento è stato localizzato in un'area industriale realizzata negli anni Sessanta, fortemente antropizzata per la presenza di numerose attività estrattive, impianti connessi alla lavorazione degli inerti e attività industriali e pertanto non ha determinato impatti significativi sulle componenti flora, fauna ed ecosistemi, né sul paesaggio; su tali componenti non si prevedono ulteriori impatti per quanto attiene alla modifica di natura impiantistica in progetto;
- in considerazione del fatto che l'attività comporta significativi consumi di energia il Proponente oltre ad aver stipulato un contratto con il fornitore di energia elettrica che prevede che l'energia fornita provenga esclusivamente da fonti rinnovabili ha previsto la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei capannoni che consentirà una produzione annua di 800.000 KWh corrispondenti al 14% del fabbisogno annuo.

L'AUSL ha rilasciato il proprio parere favorevole in materia sanitaria da cui emerge che:

“valutati i possibili impatti sanitari, per quanto di competenza, esprime parere FAVOREVOLE alla Procedura di Provvedimento autorizzativo unico Regionale che comprende il provvedimento di valutazione di impatto Ambientale (V.I.A.) e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativo al progetto denominato “V.I.A. postuma dello stabilimento di Kerakoll SPA” da realizzarsi nel Comune di Rubiera (RE).

Si precisa che data la presenza di sorgenti di campi elettromagnetici determinate in prevalenza da due elettrodotti a 132 kV a semplice terna e conduttori nudi, uno dei quali ha uno dei piloni all'interno dell'area dello stabilimento, si ricorda di valutare l'eventuale necessità di aggiornare la

valutazione dell'esposizione ai rischi connessi ai Campi Elettromagnetici ai sensi del D.lgs 81/2008."

Rispetto allo stabilimento esistente non sono state proposte specifiche misure di mitigazione e compensazione anche in considerazione del fatto che nel tempo sono stati effettuati interventi volti a minimizzare l'impatto ambientale dello stesso. Rispetto alla modifica in progetto, relativa al punto di emissione E14, verranno comunque adottate le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori limite relativi al rumore, e nelle integrazioni presentate è stato evidenziato che si prevede inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici a tetto al fine di privilegiare l'autoconsumo dell'energia elettrica all'interno dello stabilimento.

Rispetto alle modifiche proposte nel SIA non sono state proposte particolari misure di monitoraggio anche in considerazione del fatto che lo stabilimento è esistente da diversi anni ed è previsto uno specifico monitoraggio degli elementi che possono incidere sulla qualità dell'ambiente secondo quanto declinato nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

4.B. Autorizzazione Unica Ambientale

ARPAE sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi DPR 59/2013.

In sede della seduta di Conferenza di Servizi conclusiva non emergono elementi ostativi al rilascio dell'AUA ed è stata data lettura delle valutazioni e condizioni e tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

4.C. Altri provvedimenti compresi nel PAUR

Si evidenzia che trattandosi di VIA postuma relativa allo stabilimento della Ditta, tenuto conto anche delle specifiche modifiche progettuali proposte all'impianto esistente relative all'aumento del numero di giornate lavorative annue ed al potenziamento dell'aspirazione dai filtri passivi esistente (E14), l'unico provvedimento in essere che richiede espressa modifica è l'Autorizzazione Unica Ambientale. Non si ritengono necessarie modifiche dei titoli edilizi rilasciati dal comune di Rubiera in possesso della Ditta né del Certificato prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, fermo restando quanto indicato nel parere del Comando stesso secondo cui in relazione all'impianto in esame si da atto che:

“ presso questo Comando è presente una S.C.I.A. per la quale in data 08/07/2024 è stata prodotta L'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDI ex art. 5 D.P.R. 151/2011, assunta con prot. 13189, per le attività 2.1.B-12.2.B-36.1.B-44.2.C 34.2.C-70.2.C-74.3.C ex All. 1 D.P.R. 151/2011.

È inoltre presente un parere positivo, rilasciato in data 11/09/2024 prot. 17521 a seguito di valutazione progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011, per la variante di una delle attività antincendio (att. 70.2.C All. 1 D.P.R. 151/2011).

Si specifica che qualora dall'esame della documentazione prodotta dovesse scaturire una situazione differente rispetto a quanto indicato negli elaborati tecnici prodotti in occasione della presentazione

della S.C.I.A. e negli elaborati tecnici in base ai quali è stato rilasciato il parere positivo sulla valutazione progetto, la Ditta Kerakoll S.p.A. dovrà provvedere ad avviare nuovamente la procedura ex art. 3 del D.P.R. 151/2011 alla cui conclusione dovrà seguire l'attivazione della procedura ex art. 4 del prefato decreto.”

5. CONCLUSIONI

Al termine delle valutazioni contenute nel presente verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, indetta al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che comprende il Provvedimento di VIA e di AUA necessari alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento esistente e alla realizzazione delle modifiche di progetto, ai sensi della L.R. 4/2018 e del D.Lgs 152/2006, la Conferenza di Servizi ritiene che il progetto denominato “V.I.A. postuma dello stabilimento di KERAKOLL S.P.A.” da realizzarsi nel comune di Rubiera (RE), proposto da KERAKOLL S.P.A. sia nel complesso ambientalmente compatibile e realizzabile in quanto:

- il progetto in esame è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- durante l'esercizio dell'impianto esistente non sono emerse particolari criticità di natura impiantistica, ambientale e sanitaria secondo quanto evidenziato dai pareri e dai monitoraggi effettuati;
- dalle valutazioni ambientali e sanitarie effettuate e sopra riportate non emergono elementi tali da far prevedere effetti negativi e significativi correlati all'impianto esistente ed alle modifiche di progetto presentate.

Si evidenzia che il Proponente è comunque tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni ulteriori riportate nell'AUA che sarà allegata alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR successiva alla conclusione della presente Conferenza di Servizi. La verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'AUA allegata alla DGR, ai sensi della normativa vigente, spetta ad Arpae SAC di Reggio Emilia.

Inoltre:

- dovranno essere comunicate ad ARPAE SAC di Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni le date di inizio e di fine lavori;
- dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni e ad ARPAE SAC di Reggio Emilia la certificazione di regolare esecuzione delle opere.

Il presente verbale è sottoscritto con apposizione della firma digitale dai rappresentanti unici opportunamente delegati degli Enti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 20/03/2025 svolta in modalità telematica, come di seguito riportato, che hanno, in conclusione di Conferenza, all'unanimità espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento esistente e alla realizzazione delle modifiche di progetto in relazione agli atti o pareri comunque denominati.

L'atto firmato digitalmente da tutti i rappresentanti unici sarà depositato presso la Regione Emilia-Romagna, Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni.

Amministrazione	Rappresentante
ARPAE come delegato LR 13/15 per Procedimento unico di VIA dalla Regione Emilia - Romagna	dirigente delegato ARPAE Richard Ferrari Firmato digitalmente
ARPAE	
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia	Carmine Checola

Firmato digitalmente da:
CARMINE CHECOLA
Firmato il: 20-03-2025 12:49:02
Seriale certificato: 6350847
Valido dal 16-12-2024 al 16-12-2027

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1688 del 21/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA KERAKOLL SPA DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1748 del 20/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventuno MARZO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.



Pratica n.20604/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**KERAKOLL SPA**" – Rubiera.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-6641 del 27/12/2022 adottata da ARPAE per la Ditta "**KERAKOLL SPA**" per l'impianto ubicato in Comune di Rubiera - Via Corradini n.6 - Provincia di Reggio Emilia.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**KERAKOLL Spa**", avente sede legale in Comune di Sassuolo – Via Dell'Artigianato n.9 – Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia ubicato in Comune di Rubiera – Via Corradini n.6 - Provincia di Reggio Emilia, presentata nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale del 20 aprile 2018, n.4 relativa al progetto denominato "V.I.A. postuma dello stabilimento di "KERAKOLL S.P.A." ed acquisita agli atti di Arpae con PG/184622 del 31/10/2023 e successive integrazioni;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Scandiano con atto PG/44814 del 10/03/2025;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Rubiera in data 19/03/2025 al PG/52426;
- il nulla-osta acustico del Comune di Rubiera in data 19/03/2025 al PG/52426;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Atteso che ARPAE ha richiesto in data 11/02/2025, il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Dato atto che il Ministero dell'Interno (Banca Dati Nazionale Antimafia) in data 11/02/2025 ha comunicato che a carico della Ditta "KERAKOLL SPA" e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011 non sussistono le condizioni di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del medesimo decreto;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"KERAKOL SPA"** ubicato nel comune di **Rubiera – Via Corradini n.6** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acque	Autorizzazione agli scarichi S1 ed S2, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95)

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Scarico S2, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 4 - Nulla-osta acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 6, Legge n.447/95.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di considerare il presente atto parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-6641 del 27/12/2022 adottata da ARPAE e rilasciata dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Rubiera in data **31/01/2023**, con durata di 15 (quindici) anni, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'A.U.A. sopra citato.

6) di considerare la presente autorizzazione efficace dal giorno di approvazione da parte della Giunta della Regione Emilia Romagna del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.-) relativo al progetto denominato "V.I.A. postuma dello stabilimento di KERAKOLL S.P.A.", localizzato nel Comune di Rubiera proposto dalla società KERAKOLL S.P.A.;

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “KERAKOLL Spa” è autorizzata a:

- estendere il funzionamento degli impianti produttivi per il terzo turno a tutte le giornate feriali in cui l'azienda è attiva, passando dagli attuali 166 giorni/anno ai futuri 250 giorni/anno;
- aumentare la portata dell'emissione E14 dagli attuali 5.000 Nmc/h ai futuri 12.000 Nmc/h;
- ridurre il limite di concentrazione per il parametro materiale particolato da 10 mg/Nmc a 8 mg/Nmc su tutte le emissioni presenti al fine di mantenere invariato il carico inquinante complessivo;
- svolgere l'attività di **produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia** nell'impianto ubicato in Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

Per effetto dell'intervento risultano modificate le seguenti emissioni:

- EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 1
- EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 2
- EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 1
- EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 2
- EMISSIONE E5 – ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 1
- EMISSIONE E6 – ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 2
- EMISSIONE E7 – ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 3
- EMISSIONE E8 – ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 4
- EMISSIONE E9 – ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 1
- EMISSIONE E10 – ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 2
- EMISSIONE E11 – ASPIRAZIONE BILANCIA
- EMISSIONE E13 – ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 1
- EMISSIONE E14 – ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 2
- EMISSIONE E15 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 3

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Giugno 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **23 Giugno 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 1	40000	32	21	Materiale Particellare	8	(*)
E2	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 2	40000	32	21	Materiale Particellare	8	(*)
E3	ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 1	2100	32	21	Materiale Particellare	8	(*)
E4	ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 2	2100	32	21	Materiale Particellare	8	(*)
E5	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 1	21000	16	16	Materiale Particellare	8	(*)
E6	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 2	21000	16	16	Materiale Particellare	8	(*)
E7	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 3	21000	16	16	Materiale Particellare	8	(*)
E8	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 4	21000	16	16	Materiale Particellare	8	(*)
E9	ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 1	8000	16	21	Materiale Particellare	8	(*)
E10	ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 2	8000	16	21	Materiale Particellare	8	(*)
E11	ASPIRAZIONE BILANCIA	4000	16	21	Materiale Particellare	8	(*)
E12	ASPIRAZIONE GAS AUTOMEZZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E13	ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 1	5000	33	21	Materiale Particellare	8	(*)
E14	ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 2	12000	33	16	Materiale Particellare	8	
E15	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 3	40000	32	21	Materiale Particellare	8	(*)
E16	ASPIRAZIONE SALDATURA	1500	6	< 1	----	----	

(*) Per tale emissione, trattandosi di diminuzione della concentrazione degli inquinanti e tenuto conto che la stessa è soggetta a controllo periodico semestrale, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

1) Per il controllo del rispetto delle portate e del materiale particolato devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAAE e Comune.

4) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

5) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

6) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

7) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

8) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle

emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente a “Risultato Misurazione” previa detrazione di “incertezza di misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art.271 del D.Lgs.152/2006.

9) In conformità all’art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l’attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all’Autorità Competente (Arpae SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall’art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione

dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/184622 del 31/10/2023 e successive integrazioni.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 2 - Scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, incluso delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia.

Il presente allegato fa riferimento ad un punto di scarico S1, in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali delle condense dei compressori utilizzati in azienda e quelle derivanti dai laboratori controllo qualità, unitamente a una parte delle acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento.

Prima dell'immissione in pubblica fognatura, le acque reflue industriali che provengono dai laboratori sono sottoposte a pre-trattamento mediante vasca di sedimentazione, mentre le acque reflue domestiche vengono pretrattate mediante fossa biologica. E' inoltre presente un disoleatore a coalescenza per il trattamento delle condense degli impianti di produzione dell'aria compressa;

Le acque meteoriche delle coperture e del piazzale dello stabilimento, adibito solamente al carico ed allo scarico dei prodotti finiti imballati, non soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, sono raccolte mediante apposita rete fognaria dedicata avente recapito in pubblica fognatura bianca e non sono oggetto della presente autorizzazione.

Prescrizioni per lo scarico S1:

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in **3.200 m³**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in **14 m³**.
3. Lo scarico S1, al punto individuato per il controllo, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Azoto ammoniacale	200
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

4. Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S1 deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi ed oli minerali derivanti dall'attività svolta.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui, siano questi di matrice prevalentemente organica oppure inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Scarico S2, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Il presente allegato fa riferimento ad un punto di scarico S2, in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali prodotte nelle operazioni di lavaggio dei carrelli elevatori, unitamente a parte delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;

Prima dello scarico comune in pubblica fognatura, le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio muletti subiscono un pretrattamento mediante apposito impianto di sedimentazione e disoleazione, mentre le acque reflue domestiche che derivano dai servizi igienici vengono pretrattate mediante fossa biologica;

La planimetria di riferimento è la tavola "pianta scarichi rev. 2021" allegata dalla Ditta alle integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 22/06/2021 ed acquisite da Arpae al PG/97644.

Prescrizioni per lo scarico S2:

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **300 m³**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **2 m³**.
3. Lo scarico S2, al punto di campionamento espressamente individuato in planimetria e denominato "pozzetto di campionamento acque industriali", non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S2, di cui sopra, deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi ed oli minerali derivanti dall'attività svolta.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui, siano questi di matrice prevalentemente organica oppure inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 4 - Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95

La ditta, già in possesso di nulla-osta acustico del Comune di Rubiera, acquisito in data 19/07/2022 al PG/119199 e ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-6641 del 23/12/2022, ha presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui emerge che gli interventi in progetto non modificheranno l'emissione sonora prodotta dall'insediamento rispetto la situazione esistente prima delle modifiche, per le quali è stato accertato, mediante misure di rumore, come presso i ricettori più vicini risultino rispettati sia il valore assoluto di immissione che il valore differenziale di immissione. Il Comune di Rubiera con atto acquisito in data 19/03/2025 al PG/52426 **esprime il proprio nulla-osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno e la Ditta è pertanto tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano state prima installate e rese funzionanti le soluzioni proposte per la mitigazione del rumore da esse prodotto.
3. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
4. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggette a nuova documentazione di previsione di impatto acustico. In particolare le sorgenti sonore non oggetto della richiesta dovranno mantenere gli orari previsti nelle precedenti valutazioni acustiche.
5. Portoni e finestre dovranno essere mantenuti sempre chiusi e, a tale scopo, dovranno essere predisposte procedure scritte per il personale e idonea cartellonistica.
6. Tutte le curve direzionali installate sui camini dello stabilimento (indipendentemente dal loro orario di funzionamento) dovranno essere verificate affinché siano correttamente orientate rispetto ai recettori abitativi.
7. La ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, **entro 30 giorni dalla realizzazione dell'intervento, un collaudo dell'impatto acustico dell'insediamento nel nuovo assetto** con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti ai recettori di confine e assoluti e differenziali presso i recettori abitativi individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. Dovrà essere misurato il livello differenziale massimo: nell'orario e nelle condizioni impiantistiche di maggior disturbo per il recettore. Il livello differenziale dovrà essere misurato nell'orario e nelle condizioni impiantistiche di maggior disturbo per il recettore, nella fascia oraria ricompresa tra le 2.00 e le 5.00 del mattino.
8. La relazione di collaudo, che dovrà comprendere anche la descrizione delle modalità, dei materiali e degli interventi adottati per il contenimento del rumore, nonché di quanto prescritto ai precedenti, redatta e firmata dal tecnico competente, dovrà essere inviata alla scrivente Arpae e al Comune di Rubiera entro 60 giorni dalla realizzazione dell'intervento. La relazione dovrà necessariamente comprendere un quadro riassuntivo relativo a tutte le sorgenti sonore dello stabilimento (comprese quelle funzionanti solo in orario diurno) fisse e mobili, riportando, per ognuna: caratteristiche acustiche, orario e giorni settimanali di funzionamento, sistemi di mitigazione applicati (comprese curve direzionali), ubicazione e quant'altro il TCA ritenesse utile.
9. Nel caso in cui dalla suddetta relazione emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Indicazioni Tecniche per autorizzazioni alle Emissioni in Atmosfera

1) Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e **su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).**

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n.2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura:



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

2) Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, **su richiesta**, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt. dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

MODULARIO
V.F. - 1*Ministero dell'Interno*

Reggio Emilia, data del protocollo

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**Comando Vigili del Fuoco
REGGIO EMILIA****Area III** – “PREVENZIONE INCENDI, RIR,
VIGILANZA”
Ufficio I – “PREVENZIONE INCENDI, RIR”All'ARPAE di Reggio Emilia
aoore@cert.arpa.emr.it

Allegati: 2

Risposta alla nota acquisita agli atti con protocollo
COM-RE I n° 22772 del 18/11/2024.**OGGETTO:** Rif. Reg. ARPAE fascicolo 1317/3/2024 – Rif. VV.F. Pratica n. 37041 – Prima Conferenza
dei Servizi ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 – Comunicazioni.

In riferimento alla nota indicata in epigrafe, afferente quanto riportato in oggetto, a margine della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17/12/2024 si comunica che, per la suddetta pratica, presso questo Comando è presente una S.C.I.A. per la quale in data 08/07/2024 è stata prodotta L'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDI ex art. 5 D.P.R. 151/2011, assunta con prot. 13189, per le attività 2.1.B-12.2.B-36.1.B-44.2.C 34.2.C-70.2.C-74.3.C ex All. 1 D.P.R. 151/2011.

È inoltre presente un parere positivo, rilasciato in data 11/09/2024 prot. 17521. a seguito di valutazione progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011, per la variante di una delle attività antincendio (att. 70.2.C All. 1 D.P.R. 151/2011).

Si specifica che qualora dall'esame della documentazione prodotta dovesse scaturire una situazione differente rispetto a quanto indicato negli elaborati tecnici prodotti in occasione della presentazione della S.C.I.A. e negli elaborati tecnici in base ai quali è stato rilasciato il parere positivo sulla valutazione progetto, la Ditta Kerakoll S.p.A. dovrà provvedere ad avviare nuovamente la procedura ex art. 3 del D.P.R. 151/2011 alla cui conclusione dovrà seguire l'attivazione della procedura ex art. 4 del prefato decreto.

**Il Comandante
(Ing. Antonio Anzecchini)****Il Funzionario Istruttore
D.Sp. Carmine Checola**ANNECCHINI
ANTONIO
MINISTERO
DELL'INTERNO
20.12.2024 16:17:46
GMT+01:00CHECOLA CARMINE
PROFESSORE
DELL'INTERNO/8827702584
DELL'ESAME 14/06/2014 07/



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le
ARPAE EMILIA ROMAGNA
Area Autorizzazioni e
Concessioni Reggio Emilia
Piazza Gioberti n. 4
42121 REGGIO EMILIA RE
aoore@cert.arpa.emr.it

Ticket n. 2024032100671926

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006, art. 27 bis e LR 4/2018 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende il provvedimento di Valutazione d'impatto Ambientale (VIA) e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativo al progetto denominato "V.I.A. postuma dello stabilimento di KERAKOLL S.P.A." da realizzarsi nel comune di Rubiera (RE). Proponente: KERAKOLL S.P.A.

Premesso che:

- Con nota assunta al protocollo CBEC n. 3020 del 18/03/2024 il Servizio ARPAE SAC di Reggio Emilia evidenzia che si tratta di un impianto esistente rispetto a cui il Proponente ha la necessità di richiedere modifiche all'AUA vigente; facendo seguito alle indicazioni della Regione Emilia-Romagna relative all'inquadramento dell'impianto rispetto alla legge sulla VIA (L.R. 2/2018), e che, a tal proposito, il Proponente ha sottoposto l'impianto esistente nel suo complesso a "VIA postuma".
- Con nota Protocollo CBEC-U n. 4478 del 23-04-2024 lo Scrivente Consorzio ha comunicato parere favorevole all'attivazione del procedimento in oggetto;
- Con nota assunta al protocollo CBEC n. 5370 del 16/05/2024 l'ARPAE-RE ha comunicato la presentazione, da parte del proponente, del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 che comprende il provvedimento di Valutazione d'impatto Ambientale (VIA) e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Con nota in uscita Protocollo CBEC-U n. 6587 del 12-06-2024 il Consorzio ha richiesto delle integrazioni documentali;
- Con nota assunta al protocollo CBEC n. 5370 del 16/05/2024 l'ARPAE-RE ha trasmesso le integrazioni documentali fornite dalla ditta;
- Sulla base di quanto indicato nelle mappe su taglio comunale della cartografia delle mappe delle aree allagabili – pericolosità 2022 - PGRA secondo ciclo l'area ricade nella UoM ITN008 Bacino del Po l'area ricade interamente nello scenario di pericolosità P2: Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità per l'ambito territoriale RSP: Reticolo Secondario di Pianura

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2025.0302415.E



Associato
Associazione Nazionale delle
Irrigazioni e dei
Sviluppi Fondiari



Per informazioni contattare Ing. Sara Simona Cipolla tel. 0522 443242 email: scipolla@emiliacentrale.it

www.emiliacentrale.it numeri verdi gratuiti: informazioni 800235320 - richiesta irrigua e segnalazione disservizi 800501999





CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Considerato che sulla base della documentazione presentata e delle integrazioni ricevute non sono presenti scarichi diretti o indiretti nel reticolo di bonifica.

Vista la richiesta in oggetto ed esaminata la documentazione integrativa prodotta lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi esprime **parere favorevole** di compatibilità idraulica ai sensi della DGR1300/2016.

Per ogni informazione si prega di contattare l'Ing. Sara Simona Cipolla – 0522 443242 – scipolla@emiliacentrale.it

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Domenico Turazza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Denis Barbieri, Responsabile di AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/646

IN FEDE

Denis Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/646

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 617 del 28/04/2025

Seduta Num. 20

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi